

COMUNE DI MORINO (AQ)



**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02/09/2022

ART. 1. FINALITÀ

Il servizio di trasporto scolastico è improntato all'effettiva attuazione del diritto allo studio, per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione didattico-educativa.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Morino.

ART. 2. ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è in capo al Comune di Morino che lo svolge, di norma, con ditta esterna appaltatrice del servizio con utilizzo anche di mezzo comunale; anche l'assistenza è esternalizzata a ditta privata.

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo il calendario stabilito dall'Istituzione scolastica.

Hanno diritto al trasporto mediante lo scuolabus gli alunni residenti nel Comune di Morino iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune che distano dalla sede scolastica almeno 0,2 km.

Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il Comune annualmente **può**, qualora le richieste per la fruizione del servizio di trasporto scolastico siano esigue, **sentite le famiglie interessate**, sostituire il servizio di trasporto scolastico con un contributo economico disciplinato dal successivo art. 3 del presente regolamento.

Il servizio di trasporto scolastico può ammettere con riserva altri utenti alle seguenti condizioni:

- a) alunni non residenti a condizione che abitino in zone di confine già servite in riferimento alle convenzioni attive tra Amministrazioni;
- b) alunni residenti che distano meno di 0,2 km dalla scuola di competenza purché vi sia disponibilità di posti e siano rispettati i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto e le richieste riguardino zone già interessate dal passaggio degli scuolabus.

ART. 3. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI AL SERVIZIO

Il Comune annualmente, con delibera di Giunta Comunale, **può**, **sentite le famiglie interessate**, sostituire il servizio di trasporto scolastico con un contributo economico.

Le condizioni necessarie affinché il Comune possa deliberare la sostituzione del servizio di trasporto scolastico con un contributo economico sono:

- Esiguo numero delle richieste di attivazione per determinate aree del territorio
- Distanza dalle sedi scolastiche pari o superiore a 10Km

Il contributo verrà erogato in luogo del servizio di trasporto in quanto queste famiglie dovranno provvedere autonomamente al trasporto dei propri figli da e verso le sedi scolastiche comunali attualmente individuate nella scuola dell'infanzia di Pero dei Santi, scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Morino. L'importo è erogato sulla base di un contributo annuale tenendo conto dei seguenti parametri: distanza scuola-abitazione, giorni di scuola, frequenza effettiva, e quantificato con le modalità di calcolo dell'indennità chilometrica conteggiata in analogia con il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti comunali. Il prezzo mensile della benzina applicato per il rimborso sarà quello medio per il mese di riferimento riportato sul sito del MiTE.

Ogni anno il Comune , in base al numero di richieste per la fruizione del servizio trasporto scolastico pervenute per specifiche zone del territorio, decide se effettuare il servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus oppure ricorrere al contributo sostitutivo.

ART. 4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda su appositi moduli, forniti dal Comune, entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno per consentire l'organizzazione del servizio.

Entro il 30 agosto di ogni anno verrà pubblicato sul sito del comune, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'elenco degli alunni ammessi alla fruizione del servizio. La pubblicazione avrà valore di notifica dell'ammissione.

La domanda presentata si ritiene valida per tutto l'anno scolastico.

È fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, scuola, persone autorizzate alla custodia del minore...) per iscritto all'ufficio protocollo del Comune.

Le domande di iscrizione che dovessero pervenire nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte purché siano debitamente motivate e non comportino variazioni significative degli itinerari e dell'organizzazione del servizio.

ART. 5. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Il Comune, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e compatibilmente con gli orari scolastici, predispone annualmente il tragitto dello scuolabus, le fermate con l'individuazione dei punti di raccolta, l'inizio del servizio, nonché gli orari di partenza e di arrivo.

Il Comune valuta le domande e comunica alle famiglie l'accoglimento o il diniego delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento; dà pertanto informazione agli interessati degli orari e delle fermate che dovranno essere rigorosamente rispettati.

Non saranno ammessi ritardi o richieste di soste supplementari rispetto a quelle previste, da parte dei genitori e degli stessi alunni.

Qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto al punto di consegna dell'alunno, possono essere indicati altri soggetti maggiorenni cui affidare i minori, non si consegneranno alunni a minorenni o a persone non autorizzate.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio; ove l'entità delle uscite anticipate lo consenta e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente scolastico, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente. Anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es. condizioni climatiche che determinano pericolo per la sicurezza dei trasportati) non potrà essere assicurato il normale servizio.

ART. 6. COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DEL TRASPORTO, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Compatibilmente con le risorse finanziarie l'Amministrazione comunale annualmente determina la compartecipazione alle spese di gestione del servizio.

Le famiglie compartecipano al costo annuale per quota pro-capite del servizio di trasporto, in misura determinata annualmente in sede di bilancio.

Eventuali riduzioni o esenzioni possono essere concesse dalla Giunta comunale sulla base di documentazione adeguata attestante la necessità.

Potrà essere determinata, con deliberazione della quota dalla Giunta comunale, una compartecipazione al costo del servizio agli alunni frequentanti la scuola, quale contributo per l'utilizzo dello scuolabus per le gite e le attività didattiche.

La compartecipazione alle spese di gestione del servizio dovrà essere pagato in un'unica soluzione tramite versamento a mezzo del servizio Pagopa disponibile sul sito dell'Ente.

ARTICOLO N. 7. COSTO DEL SERVIZIO E CONTROLLO AUTORIZZATI

Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'ISEE in corso di validità ai fini del controllo del calcolo dell'importo della compartecipazione alle spese del servizio. La mancata produzione dell'ISEE comporterà l'applicazione della tariffa più alta prevista per la compartecipazione alle spese del servizio.

Il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ammessi e comunque entro il 30 settembre di ogni anno secondo le tariffe fissate dalla Giunta comunale

Il servizio potrà essere fruito solo dagli studenti in regola con le domande d'iscrizione e con il relativo pagamento.

Non potrà usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico, l'utente non in regola con il pagamento, anche se regolarmente iscritto a scuola.

L'amministrazione comunale opera sistematiche verifiche della regolare iscrizione al servizio e del pagamento della tariffa, anche tramite il personale che effettua l'accompagnamento o i gestori dei mezzi di trasporto.

In caso di utilizzo del trasporto senza preventiva iscrizione, atto propedeutico e necessario anche per l'attivazione delle necessarie coperture assicurative, il servizio viene immediatamente sospeso fino a regolarizzazione dell'iscrizione e pagamento della tariffa.

ART. 8. NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Lo scuolabus non può trasportare un numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione; l'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza.

L'autista non può affidare ad altri la guida né effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, far salire sullo scuolabus persone estranee non autorizzate per lo specifico itinerario; inoltre, considerato che l'utenza è costituita da minori, deve avere un comportamento consono con gli stessi.

L'autista deve altresì osservare comportamenti corretti, tali da stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati e di collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche. Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:

- a) trovarsi pronti al momento del prelievo senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni prolungamenti dei tempi di percorrenza;
- b) mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
- c) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto;
- d) prendere rapidamente il posto;

- e) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- f) non alzare il tono della voce;
- g) mantenere un comportamento corretto;
- h) non affacciarsi al finestrino;
- i) rimanere seduti fino all'arresto del veicolo.

ART. 9. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E RIMBORSO DANNI

L'utilizzo del servizio di trasporto rappresenta un momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta.

Gli alunni sono quindi tenuti ad un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente o ad altro personale e che non metta in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando altresì rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo.

Agli alunni è fatto divieto di viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto.

Qualora sullo scuolabus si verificano comportamenti scorretti, l'autista e/o il personale di controllo dà immediata segnalazione al Comune e/o all'Istituzione scolastica.

È facoltà dell'Ente sospendere dal servizio gli alunni responsabili di comportamenti gravi previa contestazione formale alla famiglia e alla scuola.

Gli eventuali danni prodotti allo scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili previa contestazione di responsabilità.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, il Comune, su segnalazione dell'autista o del personale addetto all'assistenza, adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale all'alunno previo avviso ai genitori dello stesso;
- contestazione scritta;
- sospensione dal servizio per 5 giorni;
- sospensione dal servizio definitiva senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, ad un miglioramento della situazione; i provvedimenti sopra descritti saranno comunicati per conoscenza anche al Dirigente scolastico.

In caso di mancato pagamento delle quote relative all'utilizzo dello scuolabus negli anni scolastici precedenti a quello in corso, il Comune può procedere alla non erogazione del servizio fino alla regolarizzazione degli insoluti in oggetto.

ART. 10. ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'orario di svolgimento del servizio sarà strutturato conseguentemente all'orario ed al periodo scolastico.

ART. 11. COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto ed il personale preposto all'accompagnamento ed alla sorveglianza degli alunni trasportati sono tenuti ad un comportamento rispettoso, corretto e comprensivo nei confronti dei ragazzi, pur mantenendo sempre la dovuta disciplina. Il personale è inoltre tenuto ad avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature affidategli.

La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase del trasporto dei ragazzi; in nessun caso la responsabilità si protrae alla fase di attraversamento della strada o di ritorno a casa dopo che l'alunno è sceso alla fermata di competenza. Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del ragazzo nel tragitto tra la fermata e la propria abitazione.

ART. 12. SICUREZZA

L'Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e discesa.

In caso di reiterate situazioni di mancata cura della sicurezza da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, il servizio potrà essere temporaneamente o definitivamente sospeso.

ART. 13. SERVIZI DIVERSI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità del Comune, lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato, anche per i seguenti servizi:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola o dall'Amministrazione comunale.

All'inizio di ogni anno scolastico, il Responsabile del Settore Scuola comunicherà all'istituto comprensivo la quantità e le modalità delle uscite didattiche gratuite che si potranno effettuare nel corso dell'anno scolastico

Tutte le uscite dovranno essere concordate con preavviso di almeno sette giorni con il Responsabile del servizio interessato.

L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle domande. Il controllo degli alunni all'interno dello Scuolabus nel corso delle uscite è a carico dell'Istituzione scolastica.

Altre persone a bordo devono essere eventualmente autorizzate dall'Istituzione scolastica.

ART. 14. TRASPORTI SPECIFICI

L'amministrazione comunale mette in atto ogni sforzo per garantire il servizio anche in situazioni di particolare disagio.

Nel caso di alunni portatori di diversa abilità si impegna a garantire, nei limiti delle proprie possibilità, il trasporto da e per la Scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo grado a tutti i ragazzi che non necessitino di un particolare accompagnamento.

Qualora si presentino condizioni particolari, certificate dai competenti uffici sanitari, verranno studiate soluzioni idonee ai singoli casi, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale. Tuttavia il servizio potrà essere assicurato anche mediante l'erogazione di un contributo economico alla famiglia, nel caso in cui la stessa possa provvedere autonomamente.

ART. 15. RAPPORTO TRA COMUNE E ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione scolastica è tenuta a comunicare al Comune entro il mese di settembre il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.

ART. 16. PUBBLICITÀ

Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, all'Istituzione scolastica.

ART. 17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Morino tratterà i dati personali degli utenti, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 18. NORME FINALI

L'Amministrazione comunale valuterà annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

Attuerà tutti i provvedimenti opportuni per adeguare il presente regolamento alla vigente normativa.

Il presente regolamento composto da 18 articoli entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'organo competente nonché dell'avvenuta esecutività.

Per quanto non in esso indicato si rimanda alle norme disciplinanti in materia

APPENDICE/ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: REGOLE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale di Morino, nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene la scolarizzazione anche mediante erogazioni di agevolazioni e/o di contributi finalizzati. Nello specifico tale regolamento disciplina l'erogazione di contributi sostitutivi del servizio di Trasporto Scolastico a favore delle famiglie con studenti residenti in aree non servite dal transito dello scuolabus .

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura alle famiglie di alunni frequentanti le scuole pubbliche e paritarie presenti nel territorio comunale di Morino, viene effettuata dall'Ente Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 - Pubblicità degli atti

Il regolamento, eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e le determinazioni di assegnazione dei contributi e benefici economici sono pubblicati dal Responsabile del Servizio competente sul sito internet del Comune, nelle apposite sezioni, in conformità con le disposizioni di legge e/o ai regolamenti interni.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi persone fisiche che abbiano almeno un figlio frequentante la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Morino, purché regolarmente iscritti e dimoranti in abitazione distante più di 10 km dagli istituti predetti. La distanza è quella risultante dal percorso stradale percorribile con autoveicoli più breve dall'abitazione alla scuola

Art. 4 – Tipologia di contributo

L'importo del contributo è calcolato secondo i seguenti parametri: distanza scuola-abitazione, giorni di scuola, frequenza effettiva, indennità chilometrica calcolata in analogia con il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti comunali.

Gli interventi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per finanziare il contributo sostitutivo del servizio di trasporto scolastico vanno annoverati nella categoria dei contributi ordinari per sopperire al disagio della distanza degli istituti scolastici dalle abitazioni delle famiglie degli alunni.

Attraverso la concessione del contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera continuativa a favore delle famiglie al fine di favorire la scolarizzazione dei concittadini frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, presenti nel territorio di Morino ed al fine di mantenere la presenza nel territorio degli istituti scolastici.

L'iniziativa per cui si supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, è ritenuta valida sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Art. 5 – Requisiti per l'ottenimento del contributo

Al fine dell'ottenimento del contributo è necessario che il Comune annualmente, verificato che il numero di utenti del servizio per determinate aree è inferiore al numero minimo necessario per attivare il servizio stesso, disponga la sostituzione del servizio con l'erogazione del contributo economico. Sono necessari i seguenti requisiti:

- Presenza di un soggetto residente regolarmente iscritto e frequentante la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio di Morino;

- Dimorare in un'abitazione che disti minimo 10 km dalla scuola che si frequenta in aree non servite dal transito dello scuolabus;

Art. 6 - Modalità di erogazione contributi e benefici economici

Il Comune di Morino opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, mediante contributi mensili che saranno subordinati all'ottenimento della certificazione, delle reali presenze in aula dello studente. Il contributo relativo al primo mese di scuola sarà erogato per la totalità dei giorni di scuola ipotizzando non ci siano assenze; dal mese successivo si erogherà il contributo in base alla frequenza effettiva e in caso di riscontro negativo delle presenze per il mese precedente, il contributo sarà ridotto dell'importo fruito e non dovuto.

Nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, siano presenti più minori frequentanti le scuole presenti nel Comune di Morino il contributo verrà così articolato:

- per n. 1 alunno: 100% del contributo;
- per n. 2 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 30%;
- per n. 3 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 50%;
- per n. 4 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 70%;
- per n. 5 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 90%;
- per più di 5 alunni: doppio contributo per n. 1 alunno.

Art. 7 – Procedura di richiesta contributi

La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo, predisposto dal Responsabile del procedimento e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune anche attraverso modulo online, deve essere indirizzato al Comune di Morino, e presentata secondo le modalità presenti nell'apposito avviso, e dovrà contenere:

- a) generalità della persona richiedente con dati anagrafici e codice fiscale;
- b) generalità dell'alunno/i con dati anagrafici e codice fiscale;
- c) indicazione della scuola e classe frequentata;
- d) indicazione dei rapporti di parentela e/o convivenza con l'alunno/i;
- e) indicazione dell'indirizzo di residenza dell'alunno;
- f) tipologia di mezzo utilizzato per accompagnare l'alunno a scuola, con indicazione delle specifiche del mezzo e del carburante utilizzato;
- g) Il codice IBAN per la procedura di liquidazione;
- h) Eventuali ulteriori dati presenti nell'avviso.

Art. 8 – Procedura di concessione dei contributi

L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia oggetto di contribuzione, nonché i relativi capitoli di bilancio.

Art. 9 – Spese ammissibili e non ammissibili

Il contributo economico assegnato per la finalità di cui al presente regolamento è elargito unicamente secondo i criteri di cui all'art. 6.

Non sono ammesse altre forme di rimborso per altre voci di spesa non contemplate nel presente documento.

Art. 10 – Contributi esclusi

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.